

Repertorio n.93483

Raccolta n.14775

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

**REGISTRATO A:
ROMA III**

REPUBBLICA ITALIANA

IL 02/02/2017
N. 3086
SERIE 1T
PAGATI €

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di
gennaio

In Roma, nel mio studio;

Avanti a me, dr. Francesco MARINO, Notaio in Roma, con
studio in Viale Carso n.57, iscritto al Collegio Notarile
di Roma,

sono presenti i Signori:

- **PROTTI FABRIZIO**, nato a Pavia (PV), il giorno 2 marzo
1972 e domiciliato [REDACTED], codice fi-
scale dichiarato: PRT FRZ 72C02 G388L;

- **MISIN CHIARA ERIKA**, nata a Busto Arsizio (VA), il gior-
no 16 ottobre 1974 e residente [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale dichiarato: MSN CRR
74R56 B300L.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui i-
dentità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di
ricevere il presente atto con il quale convengono e sti-
pulano quanto segue:

Art.1) I Signori **PROTTI FABRIZIO** e **MISIN CHIARA ERIKA**,
dichiarano di costituire, una associazione culturale,
senza finalità di lucro, denominata:

"Sportello Amianto Nazionale"

Art.2) L'associazione ha sede legale in Roma, Corso Trieste n.171.

Art.3) L'associazione ha la durata, lo scopo e l'organizzazione di cui alle norme contenute nello statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me data ai comparenti.

Art.4) I comparenti, riunitisi seduta stante in prima Assemblea, nominano un Consiglio Direttivo, nelle persone dei Signori:

- Protti Fabrizio Presidente;

- Misin Chiara Erika, Consigliere.

Le altre nomine verranno assegnate successivamente.

Art.5) Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2017.

Art.6) Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Letto da me notaio ai comparenti che lo approvano.

Consta di un foglio di cui occupate tre facciate sin qui scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato a mano da me notaio e viene sottoscritto alle ore tredici.

F.to: Fabrizio Protti

F.to: Chiara Erika Misin

F.to: Francesco Marino notaio

Allegato "A" all'atto Racc.n.14775

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Associazione avente lo scopo di offrire servizi di pubblica utilità a favore degli associati o di terzi, ai lavoratori, alle aziende ed alle istituzioni pubbliche e private, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 2000 n.383, sotto la denominazione:

"Sportello Amianto Nazionale"

con sede in Roma.

Potrà costituire sedi secondarie di tipo operativo, delegazioni ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'Estero. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria. Non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione dell'associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPO - FINALITA'ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'associazione non ha fini di lucro ed ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale.

L'associazione è un centro permanente di vita asso-

ciativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione opera nella fornitura di servizi di pubblica utilità ai cittadini, ai lavoratori, alle aziende e alle istituzioni pubbliche e private, opera nella promozione della cultura in generale in ambito ambientale e principalmente nella formazione, aggiornamento ed orientamento sia in ambito pubblico che privato. In particolare:

a) Promuove e organizza servizi di informazione per il pubblico e il privato in ambito di amianto, sostanze tossico-nocive e ambientale;

b) Promuove, tiene e organizza corsi di formazione per operatori pubblici e privati di qualsiasi tipologia, in particolare organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento per operatori dell'industria e dell'artigianato sia di natura operativa che gestionale, obbligatoria, per il conseguimento o il mantenimento della licenza ad operare e sia di natura qualificante;

c) Promuove e organizza servizi di informazione con il pubblico e/o il privato in ambito medico ed epidemiologico relativamente alle problematiche inerenti all'amianto, sostanze tossico-nocive ed all'ambiente;

d) Promuove e organizza servizi di informazione con

il pubblico e i privati in ambito legale legato a problemi e malattie professionali;

e) realizza d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale - corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;

f) intraprende, promuove o sostiene appositi piani e programmi di ricerca scientifica e documentazione;

g) partecipa in qualità di consulente a tavoli legislativi organizzati dagli organi governativi nazionali ed internazionali preposti a legiferare in materia di amianto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

- richiedere agli Enti pubblici, ai fondi interprofessionali, agli enti transnazionali e a qualunque altro ente finanziatore pubblico e privato, di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a li-

vello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vigenti disposizioni di legge;

- favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- porre in essere contratti di consulenza e subappalto sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, necessari e/o utili al perseguimento dei fini statutari;

- porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari;

- partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in pro-

prio o per conto di terzi.

L'associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori e dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 - SOCI

I Soci si distinguono in:

- Fondatori, intendendosi per tali quelli che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione;
- Ordinari, intendendosi per tali quelli che aderiranno all'Associazione successivamente alla sua costituzione;
- Onorari, persone fisiche o giuridiche ritenute dal Consiglio Direttivo dell'Associazione particolarmente meritevoli per l'opera svolta in favore del miglior sviluppo degli scopi associativi. Sono considerati soci onorari i soci fondatori.

Chiunque, a domanda scritta può chiedere di far parte

dell'Associazione. L'ammissione di nuovi associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio e la qualità di associato si acquisisce dopo la delibera da parte di esso e l'iscrizione nel libro dei soci.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative annuali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Possono essere nominati associati onorari coloro i quali abbiano svolto attività di rilievo nell'interesse dell'associazione stessa. Tale qualifica può essere conferita su proposta di un associato.

I soci sostenitori sono coloro che versano una quota identificata annualmente dal Consiglio Direttivo e non hanno il diritto né di partecipare né di voto in Assemblea.

Art. 4 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e mancato versamento della quota annuale sottoscritta, nonché dei contributi eventualmente deliberati.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio:

a) che in qualunque modo intenzionalmente danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;

b) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

c) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento oppure le deliberazioni validamente prese dagli organi sociali competenti;

d) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A/R o email, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese dall'invito, sempreché il socio sia ancora inadempiente.

Art. 5 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e coincide con l'anno solare nella quale si corrisponde. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio a qualsiasi titolo.

La quota associativa va versata entro il 31 gennaio del corrispondente anno.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle assemblee né prendere parte alle attività dell'Associazione fino alla regolarizzazione della loro posizione.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto di voto e non possono essere eletti e ricoprire le cariche sociali.

Art. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente
- 4) Il Tesoriere;
- 5) Il Segretario Generale;

Gli organi di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) durano in carica 7 (sette) anni e sono riconfermabili.

Le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante il settennato decadranno allo scadere del settennato medesimo.

Nella elezione delle cariche associative sarà tenuto conto del rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute, e fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente statuto.

Art. 7 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dell'Associazione è composta dai Soci in re-

gola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto.

L'Assemblea:

a) approva, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio annuale consuntivo dell'Associazione, relativo all'esercizio finanziario, predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo;

b) delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

d) delibera gli eventuali emolumenti individuali annui da corrispondere al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo che non possono essere superiori al compenso massimo previsto dalle norme di cui al Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012 per il presidente del collegio sindacale delle società di capitali;

e) delibera l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri;

g) delibera su tutti gli aspetti che a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e non siano attribuiti ad altro organo.

Art. 8 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio

Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede il Presidente o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale degli aventi diritto.

In ogni caso si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima della convocazione, contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Solo in caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.

Art. 9 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI E RAPPRESENTANZE

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale propone la nomina del Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo ad alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, eccettuate le deliberazioni di cui al capoverso seguente.

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che può essere formato da due a nove membri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Segretario Generale, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni e, su delega scritta, può assumere, a termine parte delle funzioni del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri e non un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre predisporre particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto che potranno essere disposte in un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di disposizione dei beni sociali, esclusi quelli che per legge ed in forza del presente Statuto sono devoluti all'Assemblea.

In particolare il consiglio Direttivo:

1) Definisce le attività e le linee di sviluppo dell'Associazione approvando il programma annuale di sviluppo dell'Associazione, comprensivo del relativo budget operativo ed economico, predisposto dal Presidente;

- 2) Determina l'importo annuale delle quote associative;
- 3) Propone eventuali modifiche di statuto;
- 4) Prende atto delle dichiarazioni di recesso dei soci dandone comunicazione all'Assemblea;
- 5) Esamina ed approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- 6) Accerta le cause e delibera l'esclusione dei soci;
- 7) Delibera su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E DELIBERE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, presso la sede legale dell'Associazione o anche altrove, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Solo in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni che saranno sottoscritti anche dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante videoconferenza secondo le medesime modalità indicate per l'assemblea previste all'art. 9.

Art. 13 - Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente predispone e presenta al Consiglio Direttivo un programma annuale di sviluppo dell'Associazione, comprensivo del relativo budget operativo ed economico.

A cadenza semestrale il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo una relazione contenente un aggiornamento sull'andamento del programma annuale; eventuali variazioni o modifiche al programma annuale che si rendessero necessarie dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che comunicherà al Consiglio Direttivo per la ratifica alla prima riunione utile.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale.

Il Presidente predispone e sottopone all'approvazione

dell'Assemblea il bilancio annuale d'esercizio.

Art. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario generale.

E' responsabile, dell'esecuzioni delle disposizioni emanate dal Presidente; coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

Art. 15 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. E' responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali competenti, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Predispone lo schema dei rendiconti preventivi e consuntivi, che sottopone al Presidente del Consiglio Direttivo;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, nonché della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2 della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
- Predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle de-

cisioni del Consiglio direttivo.

Art. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- dalle quote associative;
- dal ricavato derivante dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da privati, organizzazioni o Enti privati e da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associa-

ti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE - SCIOGLIMENTO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connes-

se.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

La partecipazione sociale è intrasmissibile ed il contributo associativo non è rivalutabile.

Art. 18 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e del codice civile.

F.to: Fabrizio Protti

F.to: Chiara Erika Misin

F.to: Francesco Marino notaio

